

DELIBERAZIONE 9 LUGLIO 2019

297/2019/R/GAS

DETERMINAZIONE, IN VIA DEFINITIVA, DEI RICAVI D'IMPRESA PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO, RELATIVI ALL'ANNO 2019

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1072^a riunione del 9 luglio 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e il relativo Allegato A (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 66/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 66/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 68/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 68/2018/R/GAS) ed il relativo Allegato B (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2018, 696/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 696/2018/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2019, 90/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 90/2019/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 68/2018/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per l'anno 2019 (RTSG), prorogando i criteri di regolazione definiti per il periodo di regolazione 2015-2018 con la deliberazione 531/2014/R/GAS;
- l'Autorità, con deliberazione 696/2018/R/GAS, ha approvato i ricavi provvisori per l'anno 2019 delle società Edison Stoccaggio S.p.a. e Stogit S.p.a., ai sensi

dell'articolo 14 della RTSG, determinati sulla base degli incrementi patrimoniali annuali preconsuntivi relativi all'anno 2018;

- successivamente, con deliberazione 90/2018/R/GAS, l'Autorità ha approvato i ricavi provvisori per l'anno 2019 per la società Ital Gas Storage S.p.a.;
- ai sensi dell'articolo 15, della RTSG, le imprese di stoccaggio sono tenute ad inviare, entro il 31 maggio di ciascun anno, le proposte tariffarie relative ai ricavi di riferimento in via definitiva per il medesimo anno, avvalendosi di dati di bilancio a consuntivo relativi all'anno precedente;
- la determinazione dei ricavi di riferimento in via provvisoria di cui all'articolo 14 della RTSG è finalizzata a disporre di un valore di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per l'assegnazione della capacità di stoccaggio; l'ammontare dei ricavi spettanti alle imprese di stoccaggio in ciascun anno è definito con l'approvazione delle proposte tariffarie in via definitiva di cui all'articolo 15 della RTSG;
- con deliberazione 66/2016/R/GAS, l'Autorità, in sede di determinazione in via definitiva dei ricavi per il servizio di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.a. relativi all'anno 2015, ha previsto un riconoscimento parziale delle immobilizzazioni relative al sito di San Potito e Cotignola, coerentemente con le disposizioni di cui al comma 3.3 della RTSG; e che, in particolare, l'Autorità ha previsto l'applicazione di un coefficiente di riproporzionamento dei ricavi di riferimento, determinato come rapporto tra:
 - l'efficienza attesa, determinata come rapporto tra il costo atteso di investimento e la capacità complessiva di spazio di *working gas*, come deducibile dalla concessione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico;
 - il rapporto tra il costo effettivo di investimento e la capacità complessiva di spazio di *working gas* effettiva, determinata sulla base della capacità offerta al mercato e dei quantitativi di pseudo *working gas*;
- il punto 3 della medesima deliberazione 66/2016/R/GAS ha, inoltre, previsto la possibilità di aggiornare annualmente il coefficiente di riproporzionamento, di cui al precedente alinea, per tenere conto dell'evoluzione dei costi di investimento e della capacità complessiva di spazio di *working gas* effettivamente disponibile agli utenti; e che, nella determinazione delle tariffe definitive relative all'anno 2019, venisse determinato l'eventuale conguaglio dei costi riconosciuti negli anni precedenti sulla base del valore finale del coefficiente di riproporzionamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Stogit S.p.a., con comunicazione del 31 maggio 2019 (prot. Autorità A/14616 del 3 giugno 2019), ha trasmesso la proposta tariffaria relativa ai ricavi di riferimento definitivi per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 15 della RTSG; e che tale proposta è risultata coerente con i criteri di cui alla RTSG;
- la società Edison Stoccaggio S.p.a., con comunicazione del 31 maggio 2019 (prot. Autorità A/14393 del 31 maggio 2019), ha trasmesso la proposta tariffaria relativa ai

ricavi di riferimento definitivi per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 15 della RTSG; e che tale proposta è risultata coerente con i criteri di cui alla RTSG;

- la società Edison Stoccaggio S.p.a., con la medesima comunicazione del 31 maggio 2019, ha provveduto a presentare, ai sensi del punto 3 della deliberazione 66/2016/R/GAS, il calcolo del conguaglio dei costi riconosciuti negli anni precedenti, determinato pari a euro 13.850.408, sulla base di un coefficiente di riproporzionamento pari a 71,6% (con una capacità complessiva di San Potito e Cotignola offerta per l'anno termico 2019-2020 pari a 350 MSmc), inferiore rispetto al coefficiente presentato in sede di proposta tariffaria provvisoria per l'anno 2019, pari a 79,5% (che considerava una capacità per San Potito e Cotignola pari a 390 MSmc), a causa del mancato accoglimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'istanza presentata dalla società "*per lo svolgimento di prove di esercizio in sovra-pressione statica nel giacimento di San Potito*"; la Società ha evidenziato che, qualora nel corso del 2019 dovesse essere autorizzata alle prove di esercizio in sovrappressione del giacimento di San Potito e Cotignola, tale circostanza dovrebbe rilevare ai fini del sopra menzionato conguaglio di cui al punto 3 della deliberazione 66/2016/R/GAS;
- la società Ital Gas Storage S.p.a., con comunicazione del 31 maggio 2019 (prot. Autorità A/14384 del 3 giugno 2019), come modificata e integrata con comunicazione 26 giugno 2019 (prot A/16976 del 26 giugno 2019), ha trasmesso la proposta tariffaria relativa ai ricavi di riferimento definitivi per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 15 della RTSG; e che tale proposta è risultata coerente con i criteri di cui alla RTSG;

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare, in via definitiva, la proposta tariffaria dei ricavi di riferimento per l'anno 2019, presentata dalla società Stogit S.p.a.;
- approvare, in via definitiva, la proposta tariffaria dei ricavi di riferimento per l'anno 2019, presentata dalla società Edison Stoccaggio S.p.a.;
- approvare, in via definitiva, la proposta tariffaria dei ricavi di riferimento per l'anno 2019, presentata dalla società Ital Gas Storage S.p.a.;
- approvare il conguaglio dei costi riconosciuti negli anni precedenti sulla base del coefficiente di riproporzionamento presentato dalla società Edison Stoccaggio S.p.a., pari a 71,6%, determinato considerando una capacità complessiva di San Potito e Cotignola pari a 350 MSmc;
- prevedere che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali provveda a liquidare alla società Edison Stoccaggio S.p.a., entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, gli importi spettanti a titolo di conguaglio ai sensi del punto 3 della deliberazione 66/2016/R/GAS;
- prevedere che, qualora autorizzata all'esercizio in sovra-pressione del giacimento di San Potito e Cotignola entro il 31 dicembre 2019, la società Edison Stoccaggio S.p.A. possa presentare all'Autorità un'istanza per la revisione del coefficiente di

riproporzionamento dei ricavi di cui alla deliberazione 66/2016/R/GAS, anche ai fini del conguaglio di cui al relativo punto 3

DELIBERA

1. di approvare, in via definitiva, i ricavi di riferimento d'impresa per il servizio di stoccaggio di cui all'articolo 15 della RTSG relativi all'anno 2019 proposti dalle società Stogit S.p.a., Edison Stoccaggio S.p.a. e Ital Gas Storage S.p.a., come risultanti dalla Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi del punto 3 della deliberazione 66/2016/R/GAS, il conguaglio dei costi riconosciuti negli anni precedenti alla società Edison Stoccaggio S.p.a., pari a euro 13.850.408, determinato sulla base del coefficiente di riproporzionamento presentato dalla Società di 71,6%;
3. di prevedere che, ai fini dell'eventuale revisione del conguaglio di cui al punto 3 della deliberazione 66/2016/R/GAS, qualora autorizzata all'esercizio in sovrappressione del giacimento di San Potito e Cotignola entro il 31 dicembre 2019, la società Edison Stoccaggio S.p.a., possa presentare specifica istanza di revisione del coefficiente di riproporzionamento al fine di valorizzare gli incrementi di capacità di spazio, se permanenti, del sito;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini